



# CITTÀ DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

**IL SINDACO**

Piazza Risorgimento, n. 1

C.F. 82000490290 - P. I. 00198440299

Tel. 0425.605.600 – Fax 0425.600.977 –

Email: segret.sindaco@comune.lendinara.ro.it

Prot. nr. 0023169

Lendinara, 29-09-2020

## **Avviso pubblico: misure a sostegno degli operatori economici che hanno subito gravi danni in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19.**

**Comunicazione Commissione europea C (2020) 1863 final dd. 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".  
Decisione della Commissione del 21/05/2020 (C2020) 3482 final.**

### **Il Sindaco**

Premesso che il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia del COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'emergenza sanitaria, ha generato gravi difficoltà economiche alle attività commerciali, artigianali, industriali di servizi e alle attività professionali;

Visti in particolare:

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. Rilancio) e nello specifico l'art. 54 del Decreto medesimo che prevede la possibilità per i Comuni (oltre che per le Regioni, per le Province autonome e per le Camere di commercio) di adottare misure di aiuto alle imprese, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea c 1863 final, nei limiti dei massimali per impresa dettati dalla disposizione medesima;
- la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020;
- la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 3482 final "Aiuti di Stato S.A.57021-Italia-Regime COVID-2019" del 21 maggio 2020, che costituisce autorizzazione al regime di aiuti disposto dal richiamato articolo 54 del D.L. n. 34/2020;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 117 dell'11 agosto 2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il presente bando-avviso e stanziata la somma di € 221.490=;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 147 del 29 settembre 2020, esecutiva, con la quale è stato integrato il presente bando-avviso;

### **rende noto**

#### **1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1.1. Le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi straordinari a favore degli operatori economici che hanno subito gravi danni in conseguenza della

sospensione obbligatoria dell'attività disposta con DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, valutati con riferimento alla riduzione del volume di attività.

1.2. Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, a fondo perduto, sono finalizzati a sostenere gli anzidetti operatori economici in modo da aiutare loro a superare il periodo di crisi determinato dalla sospensione dell'attività di impresa o di lavoro autonomo svolta.

1.3. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (regime di aiuto SA.57021).

## 2. DEFINIZIONI

2.1 Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni:

a. "Operatori economici": soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, esercitano, al momento di presentazione della domanda, attività di impresa commerciale ovvero attività di lavoro autonomo, comprese le imprese operanti nel settore del commercio ambulante. Non sono operatori economici, ai fini del diritto ad usufruire del contributo, gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa.

b. "Data di avvio di attività": si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese o, per i soggetti non obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, la data di attribuzione del numero di partita IVA.

c. "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 del 20 marzo 2020: aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del T.F.U.E., così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.

d. "Volume di attività": ammontare dei ricavi indicato al rigo VE50 della dichiarazione ai fini IVA. Qualora l'Operatore economico non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, potrà essere considerato l'ammontare del fatturato calcolato sulla base delle istruzioni del rigo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020.

e. "Periodo di osservazione": lasso temporale di tre mesi continuativi all'interno del periodo che va da marzo a maggio 2020, fatto salvo quanto specificato per gli operatori economici che hanno iniziato la propria attività a partire dal 1° febbraio 2019.

f. "Grave danno in conseguenza dell'epidemia di COVID-19": danno che deriva dal calo del volume di attività nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Per coloro la cui data di avvio dell'attività è coincidente o successiva al 1° febbraio 2019, il confronto riguarderà il valore medio registrato nel trimestre marzo - maggio 2020 e il valore medio del trimestre antecedente al mese di marzo 2020. Le riduzioni del volume di attività vanno autocertificate dall'operatore economico o un suo delegato che richiede il contributo al momento della presentazione della domanda.

g. "Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale": delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"* (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01 febbraio 2020).

## 3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3.1. Per poter beneficiare del contributo a fondo perduto di cui ai presenti criteri, gli operatori economici richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) sede legale o unità operativa, fissa e/o ambulante, attiva nel territorio comunale al momento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale;

b) non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D.16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall'art. 182-bis del medesimo decreto e di non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);

c) di essere stati, sulla base dei codici ATECO di appartenenza, costretti alla sospensione dell'attività economica nel periodo di osservazione.

3.2. Non possono beneficiare di contributo gli studi associati, qualora tutti o alcuni dei liberi professionisti che li costituiscono presentino autonomamente richiesta per beneficiare di un sussidio di cui ai presenti criteri.

#### **4. PARAMETRI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO**

4.1 Il Comune redige un elenco degli Operatori economici le cui domande sono state presentate nei termini e dichiarate ammissibili e determina il contributo da erogare sulla base della riduzione del volume di attività nel periodo di osservazione rispetto alla media del trimestre marzo-maggio 2019; per gli Operatori economici che hanno iniziato l'attività dopo il 1° febbraio 2019 il confronto riguarderà il valore nel periodo di riferimento e il valore del trimestre antecedente al mese di marzo 2020:

- fino al 30% = euro 500
- dal 31 al 50% = euro 750
- oltre il 50% = euro 1.000

#### **5. RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

5.1 Il contributo a fondo perduto, stabilito dal Comune, viene erogato agli Operatori economici ammessi al beneficio in base all'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi.

5.2 Il Comune si riserva la facoltà di mettere a disposizione ulteriori risorse al fine di erogare il contributo a tutti gli Operatori economici inseriti nell'elenco di cui all'art. 4, oppure di distribuire le risorse messe a disposizione tra tutti gli Operatori economici di cui al predetto elenco, riducendone proporzionalmente gli importi.

#### **6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

6.1. Ciascun operatore economico può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri.

6.2. A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dall'Operatore economico o da un suo delegato, entro il termine di 30 giorni interi dalla pubblicazione dell'avviso, mediante piattaforma informatica (web form), accessibile dalla home page del sito web istituzionale dell'Ente ([www.comune.lendinara.ro.it](http://www.comune.lendinara.ro.it)).

6.3 Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il/la richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

6.4. La domanda di contributo - secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fa simile la cui definizione è demandata a successivo provvedimento, da presentarsi attraverso apposita piattaforma informatica, è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri.

#### **7. OBBLIGHI - CONTROLLI - REVOCHE**

7.1. L'Operatore economico richiedente il contributo, in sede di domanda - dichiara di accettare ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi.

7.2 Successivamente all'erogazione del contributo, su un campione del 10%, il Comune procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda, anche avvalendosi del supporto di altre Amministrazioni, della regolarità contributiva, nonché dell'insussistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti del Comune, alla data della domanda, per un importo superiore a € 100 euro; i richiedenti che dovessero avere un debito certo, liquido ed esigibile nei confronti del Comune, potranno accedere al contributo se sono già stati ammessi alla rateizzazione del debito e sono in regola con i pagamenti alla data di presentazione della domanda o previa regolarizzazione della posizione debitoria.

7.3 I contributi di cui ai presenti criteri sono sospesi o revocati da parte della struttura comunale competente a seguito di:

- a) mancata accettazione dei controlli o mancata consegna della documentazione richiesta nel termine fissato dal Comune;
- b) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati o indicati al punto precedente.

#### **8. DISCIPLINA DEL CUMULO**

8.1. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza

sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.

## **9 PRIVACY**

9.1 Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso per le finalità previste dal presente avviso saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. (UE) 679/2016) e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. n. 196/2016 e s.m.).

9.2 I dati conferiti saranno trattati e conservati in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell'attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza. Gli estratti dei dati saranno inseriti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) (<https://www.rna.gov.it>).

9.3 Titolare del trattamento è il Comune di Lendinara, con sede in Lendinara (RO), Piazza Risorgimento n.1; <http://www.comune.lendinara.ro.it/component/content/article/4271-privacy.html>.

## **10. CONTATTI.**

La documentazione relativa al presente avviso è disponibile sulla home page del sito: [www.comune.lendinara.ro.it](http://www.comune.lendinara.ro.it)

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti uffici:

Segreteria Generale: Buson Dante, tel. 0425.605614;

Ufficio Contratti - Commercio: Zanardi Ortensia, tel. 0425.605607;

e-mail; [segret.sindaco@comune.lendinara.ro.it](mailto:segret.sindaco@comune.lendinara.ro.it);

PEC: [segreteria@pec.comune.lendinara.ro.it](mailto:segreteria@pec.comune.lendinara.ro.it).

Il Sindaco  
Luigi Vairo

